

TERMINATIONE , ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI.
EZ ALVISE MOCENIGO 2.^o

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Per li Datij Ducato per Botte, e Vino a Spina
di Padova L' Anno 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privilegio.

БИОГРАФИЯ
ПИАСА МОРОСИН
БУДВАРСКОГО



БИОГРАФИЯ
ПИАСА МОРОСИН
БУДВАРСКОГО



3

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Ell'esame più applicato , che vâ facendo la continua attenzione del Magistrato Nostro nelli Datij di questa Ducal Camera , hà meritato particolare riflesso quelli del Vino à spina di questa Città , e Termimi , e del Datio Ducato per Botte pure di questa Città , quali se bene assititi da Capitoli salutari , nondimeno si rillevano

A 2

decli.

declinati , non dà altro motivo , che dalle Contraventioni alle Leggi riveribili , nell' osservanza delle quali , come consiste la loro reparatione da pregiuditij , così con l'Autorità Nostra espressamente comandiamo .

Quanto al Datio Vino à Spina , che siano puntualmente esequiti li Capitoli XIX. Proclami , e Decreti à stampa , e che da cadauno , che condurrà in questa Città Uve , e Vini , tanto per uso proprio , quanto per vendere , sia obligato al pagamento del Datio prescritto , quando non fosse Vino di sua entrata particolare .

Resti prohibito alli Portadori , e Fachini il trasportar Vini da loco à loco , & à detti Portadori commesso le Denontie reali stabilite dalli Capitoli , sotto le penne cominate .

Saranno inoltre obligati tanto gl'Osti , quanto qualunque altro volesse vendere Vino alla minuta , anco se fosse di entrata , oltre il Pagamento del suddetto Datio , di ricever l'Accordo solito far si dal N. H. Capitanio , ò dal Datario , nel tempo , che fosse affittato , in pena di Contrabando , & altre afflittive ad' arbitrio della Giustitia .

E perche , viene tal Datio defraudato nell'introduzione de Vini , & Uve in Città , & ancora doppo sono condotti , Comandiamo alli Ministri alle Porte , e rispettivamente à quelli in Città destinati à detto Datio , d'invigilare con fedeltà

à di-

5

à divertimento de Contrabandi , & alla loro inventione , denontiando li Contrafacenti alli Fori destinati , per conseguire li Benefitij promessi dalle Leggi , come all'incontro , in caso di mancanza , saranno imediate rimossi dalla Carica , e puniti con li più severi Castighi corporali .

Per quello riguarda al Datio Ducato , Ordiniamo pure l'esecuzione totale delli Capitoli XI. instituiti dall' Auttorità riveribile dell'Eccellentissimo SENATO , onde debba esser contribuito da chi si sia , anco Esenti , secondo il tenore della Tariſſa ; ravivando l'obligo in cadauno , che conduce Uve , ò Vini in Città , tanto per terra , quanto per acqua , di rasſegnarsi alla dovuta osservanza de Capitoli stessi , senza minima alteratione .

Havendo Noi rillevato con l'esame interno d' ambi due detti Datij , che il pregiuditio maggiore , che nericevono nasce dall'eccedenza de Vettolari malitiosamente introdotti , riſſolutamente Incarichiamo li Ministri alle Porte , che giungendone di ſmisurata grandezza , debbano misurarli in tutte le parti , e trovandone oltre le prescritte misure , darle il giusto accrescimento , & obligarlo al pagamento del Datio per il di più ; non permettendo l'ingresso à quelli , che foſſero ſenza il requiſito del Bollo di S. Marco impresso dal Publico Bolladore , offiſio del quale eſſer deve il riconoscere ſe ſiano fabricati dentro li limiti tolle-

tollerati dalla Publica Carità ; ingiungendo preciso debito alli Fabricatori non trascendere punto le decretate Misure ; dando carico pure alli Ministri alle Porte di misurare le Botte , con la solita Bacchetta , & darle il dovuto accrescimento , à quelle , che trovassero di maggior recipienza deli Mastelli undeci Padoani stabilitidalla Tariffa , & Impositione ; lo stesso doverà esser esequito anco nelle Castelle , e Borghi del Territorio , alle quali s'estende il detto Datio del Ducato .

Li Scrivani , Ministri , Publico Bolladore , e Fabricatori saranno puniti con la pena di Prigione , Bando , e Gallera , quando mancassero rispettivamente alle proprie incombenze , e non scuoprissero , ò impedissero le trasgressioni , come è loro obbligo , col divertimento delle quali si vedano respirati due Dacij di tanta importanza .

Et il presente sarà publicato alli luochi soliti ; alle Porte , in Piazza del Vino , affisso al loco del Datio , nelli Caselli fuori delle Porte ; e spedito nelle Castelle del Territorio , per notitia universale .

MISURE DEL VETTOLARO.

Lungo Piedi nove, Onze sei	- - - - -	9: 6
Alto in Tavola fissa piedi uno, Onze otto	-	1: 8
Largo in iume Piedi tre, Onze tre	- - -	3: 3
Tavola Mobile Piedi uno	- - - - -	1:

Fon-

Fondo largo Piedi uno, Onze tre : - ⁷
Botte di tenuta di Mastelli Undeci Padovani ^{1:3}

Data in Sindicato di Padova li 22. Febraro 1722.

(PIERO GRIMANI Sindico Inquisitor in T.F.
(MICHEL MOROSINI Sindico Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.º Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

1. *Contra* *litteras* *ad* *Corin* *episcopum* *qui* *negat* *scripturam* *prophetarum*
2. *Contra* *litteras* *ad* *Corin* *episcopum* *qui* *negat* *scripturam* *prophetarum*
3. *Contra* *litteras* *ad* *Corin* *episcopum* *qui* *negat* *scripturam* *prophetarum*

4. *Contra* *litteras* *ad* *Corin* *episcopum* *qui* *negat* *scripturam* *prophetarum*
5. *Contra* *litteras* *ad* *Corin* *episcopum* *qui* *negat* *scripturam* *prophetarum*
6. *Contra* *litteras* *ad* *Corin* *episcopum* *qui* *negat* *scripturam* *prophetarum*